


# Regolamento

nomine nelle  
partecipate  
della Fondazione



**FONDAZIONE CRC**



# Regolamento

## nomine nelle partecipate della Fondazione

Approvato dal Consiglio Generale nella seduta del 7 luglio 2014 e modificato dal Consiglio Generale nelle sedute del 13 luglio 2015, del 24 ottobre 2016, del 23 aprile, 8 ottobre e 17 dicembre 2018, del 21 ottobre 2020 e dell'11 dicembre 2023



**FONDAZIONE CRC**



**TITOLO I**  
**PREMESSE**

**Art. 1** - Ambito di applicazione

**Art. 2** - Definizioni

**Art. 3** - Principi generali

**TITOLO II**  
**NOMINE E DESIGNAZIONI NELLE SOCIETÀ CONTROLLATE  
O PARTECIPATE OPPURE NEGLI ENTI DI CUI LA FONDAZIONE FA PARTE**

**Art. 4** - Candidati

**Art. 5** - Nomine e designazioni

**Art. 6** - Codice Etico

**TITOLO III**  
**PUBBLICITÀ DEL REGOLAMENTO**

**Art. 7** - Pubblicità

**Art. 8** - Norme transitorie

## **TITOLO I PREMESSE**

### **Art. 1 - Ambito di applicazione**

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lett. a) dello Statuto della Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo, di seguito indicata come "Fondazione", disciplina le procedure per le nomine, le designazioni e le indicazioni dei componenti gli Organi delle società controllate o partecipate direttamente dalla Fondazione (in cui si ricomprendono, ai sensi del presente regolamento, le società del Gruppo Intesa Sanpaolo S.p.A., sebbene partecipate indirettamente) o degli Enti di cui la stessa Fondazione fa parte, in aderenza ai contenuti della Carta delle Fondazioni approvata, il 4 aprile 2012, dall'Assemblea dell'Associazione di Fondazioni e Casse di Risparmio S.p.A. (A.C.R.I.) e del Protocollo di Intesa sottoscritto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 22 aprile 2015.

### **Art. 2 - Definizioni**

1. Per le nomine, designazioni e indicazioni effettuate all'interno degli Organi delle società controllate o partecipate dalla Fondazione o degli Organi degli Enti di cui la stessa Fondazione faccia parte, si intendono:
  - a. per "nomine", quelle che il Consiglio di Amministrazione della Fondazione ha titolo ad effettuare ai sensi dello Statuto della società o dell'Ente;
  - b. per "designazioni", quelle che il Consiglio di Amministrazione della Fondazione ha titolo ad effettuare in forza di accordi vigenti con uno o più altri soci;
  - c. per "designazioni congiunte", quelle che il Consiglio di Amministrazione della Fondazione effettua congiuntamente ad altro/i soggetto/i;
  - d. per "struttura operativa", l'insieme dei dipendenti in servizio presso la Fondazione;

- e. per "società", le società commerciali disciplinate dal Codice Civile dall'art. 2251 all'art. 2554 e dall'art. 2602 all'art. 2620.
- f. per "componenti gli Organi", i componenti gli Organi di Amministrazione e Controllo;
- g. per "enti di cui la Fondazione stessa fa parte", i soggetti istituzionali o senza scopo di lucro, dotati di autonomia giuridica.

### **Art. 3 - Principi generali**

1. La Fondazione provvede alle nomine e designazioni di propria competenza nelle società controllate o partecipate oppure in altri Enti di cui faccia parte indicando figure di elevata professionalità ed in possesso dei requisiti richiesti dallo specifico incarico, in consonanza con quanto disposto dalla normativa, dallo Statuto e dal Codice Etico vigenti.
2. Tali nomine e designazioni hanno luogo secondo criteri volti a garantire l'autorevolezza, la professionalità, l'onorabilità e la competenza, in funzione delle caratteristiche della società o dell'Ente e del ruolo da ricoprire. Le stesse avvengono nell'esclusivo interesse delle società controllate o partecipate o dell'Ente in cui sono effettuate.

## **TITOLO II NOMINE E DESIGNAZIONI NELLE SOCIETÀ CONTROLLATE O PARTECIPATE OPPURE NEGLI ENTI DI CUI LA FONDAZIONE FA PARTE**

### **Art. 4 - Candidati**

1. I candidati devono essere in possesso dei necessari requisiti di onorabilità e professionalità richiesti dall'incarico che sono chiamati a ricoprire.

2. I candidati non devono:
- a. essere soggetti a procedimenti di cui siano a conoscenza e/o processi penali in corso per uno o più delitti non colposi o essere stati condannati, anche non in via definitiva, sempre per uno o più delitti non colposi;
  - b. essere legati da vincoli, fino al terzo grado incluso, di parentela, affinità o matrimonio con il Presidente o con i componenti il Consiglio Generale, il Consiglio di Amministrazione o il Collegio Sindacale, con il Direttore Generale o il Vice Direttore Generale della Fondazione;
  - c. essere soci, in una o più società (ad esclusione di quelle quotate su mercati regolamentati), con esponenti gli Organi e/o il Direttore Generale della Fondazione; il Consiglio di Amministrazione, in sede di valutazione dei candidati e relativa nomina, può ritenere non rilevante, nella fattispecie, la dichiarata cointeressenza;
  - d. ricoprire altro incarico in società partecipata o controllata dalla Fondazione a seguito di nomina o designazione da parte della stessa Fondazione, fatta eccezione per le nomine e le designazioni in enti strumentali della Fondazione, oltre che in società la cui maggioranza del capitale sociale sia detenuta, in tale momento, da Fondazioni di origine bancaria;
  - e. aver ricoperto, al momento della nomina o designazione da parte della Fondazione, incarichi in società partecipate o controllate dalla stessa Fondazione per 3 mandati per un periodo di tempo complessivamente superiore a 9 anni, anche se riguardanti società diverse; questa limitazione non trova applicazione nei confronti della struttura operativa nell'esercizio delle proprie funzioni e delle nomine o designazioni in enti strumentali della Fondazione e in società la cui maggioranza del capitale sociale sia detenuta, in tale momento, da Fondazioni di origine bancaria. Al fine del computo massimo dei mandati esperibili non si tiene conto dei mandati espletati per una durata inferiore alla metà del tempo stabilito per il mandato stesso.
3. I candidati a ricoprire l'incarico di componente il Collegio Sindacale di società controllate o partecipate dalla Fondazione devono essere iscritti, da almeno un quinquennio, al Registro dei Revisori legali, al momento della nomina, designazione o indicazione a cura della Fondazione.
4. I soggetti nominati o designati da parte del Consiglio di Amministrazione della Fondazione non devono trovarsi in alcuna situazione di incompatibilità, né di legge né di Statuto, rispetto all'incarico che sono chiamati a ricoprire o dichiarare per iscritto la propria disponibilità a rinunciare al ricoperto e incompatibile incarico, a pena di nullità.
5. La Fondazione, nell'esercitare i diritti di azionista della società bancaria conferitaria, non può designare o votare candidati, ovvero presentare o votare liste di candidati nelle quali siano presenti soggetti che, nei dodici mesi antecedenti, abbiano svolto funzioni di indirizzo, amministrazione o controllo presso la stessa Fondazione, ivi ricomprendendo le Fondazioni eventualmente incorporate; tale situazione di ineleggibilità comunque permane in caso di dimissioni volontarie rassegnate durante il mandato, in tali società, in corso all'atto della designazione o della votazione.

#### **Art. 5 - Nomine e designazioni**

1. Al Consiglio di Amministrazione spetta, ai sensi di Statuto, l'effettuazione delle nomine e designazioni di competenza della Fondazione, facendo ricorso ad opportune procedure di selezione del candidato più idoneo. Le decisioni in tal modo assunte sono debitamente motivate e riportate nel relativo verbale.

2. Delle nomine e designazioni di cui al presente Regolamento viene data adeguata informativa al Consiglio Generale nella prima seduta utile, al fine di assicurare la massima trasparenza nella gestione della Fondazione.
3. In presenza di mancata accettazione in forma scritta dell'incarico da parte del soggetto nominato, designato o indicato, il Consiglio di Amministrazione provvede all'individuazione di un nuovo nominativo.
4. Le disposizioni di cui al precedente comma 3 e all'art. 4, comma 2, lett. c-d-e) del presente Regolamento non trovano applicazione in caso di nomine o designazioni congiunte, non rientrando le stesse nella disponibilità esclusiva della Fondazione; le disposizioni dell'art. 4, comma 2, lett. d-e) non trovano applicazione in caso di nomine o designazioni relative ad incarichi a titolo gratuito.

#### **Art. 6 - Codice Etico**

1. I soggetti nominati e designati devono essere informati per tempo e con le modalità ritenute più opportune da parte del Direttore Generale sul contenuto del Codice Etico della Fondazione, ai cui principi generali fare riferimento nell'espletamento del relativo incarico.

### **TITOLO III PUBBLICITÀ DEL REGOLAMENTO**

#### **Art. 7 - Pubblicità**

1. Il presente Regolamento è reso pubblico sul sito internet della Fondazione ([www.fondazionecrc.it](http://www.fondazionecrc.it)).

#### **Art. 8 - Norme transitorie**

1. Il presente Regolamento è in vigore dal 1° settembre 2014.





[www.fondazionecrc.it](http://www.fondazionecrc.it)



**Fondazione CRC**

Via Roma 17 - 12100 Cuneo - Italia  
tel.: +39 0171.452711 - fax: +39 0171.452799  
[info@fondazionecrc.it](mailto:info@fondazionecrc.it)